

Deliberazione 22 dicembre 2011 – ARG/gas 193/11

Modifiche all'Allegato A della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 relativamente all'elemento a copertura dei costi di trasporto e altri costi (OTCA_i) dei gas diversi da gas naturale

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 dicembre 2011

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08, che ha approvato la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), relativa alla regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09), e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- il documento per la consultazione 16 giugno 2011, DCO 23/11, recante "*Modifica della disciplina della attività di vendita al dettaglio di gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate*" (di seguito: DCO 23/11);
- la deliberazione dell'Autorità 21 settembre 2011, ARG/gas 124/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 124/11);
- la lettera del Direttore della Direzione Mercati del 18 ottobre 2011, prot. 26743 riguardante la richiesta dati relativa all'elemento a copertura dei costi di trasporto dei gas diversi da gas naturale (di seguito: richiesta dati).

Considerato che:

- con il DCO 23/11 l'Autorità ha formulato alcune proposte in tema di definizione e aggiornamento delle singole componenti della condizioni economiche di fornitura relative ai gas diversi da gas naturale, con riferimento a:
 - a) l'elemento a copertura dei costi di approvvigionamento relativi alla materia prima (QEPROPMC);
 - b) l'elemento a copertura dei costi di trasporto e di altri costi (QTCA_i);

- c) la componente a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;
- con riferimento, in particolare, all'elemento $QTCA_i$ di cui alla precedente lettera b), il DCO 23/11 ha proposto di:
 1. determinare il nuovo livello iniziale come differenza tra il valore relativo al mese di gennaio 2011 della componente materia prima di ciascun ambito tariffario come derivante dalle fatture di acquisto (CMP_i), e i valori dell'elemento $QEPROPMC$, al netto dell'imposta in vigore alla stessa data;
 2. modificare il criterio di aggiornamento del livello iniziale, prevedendo che all'inizio di ciascun anno solare l'elemento $QTCA_i$ sia aggiornato per il 50% al tasso medio annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'ISTAT e per il 50% alla variazione del prezzo medio del gasolio per mezzi di trasporto registratasi nell'anno precedente;
- dalle osservazioni pervenute al DCO 23/11, con riferimento all'elemento $QTCA_i$, gli esercenti hanno condiviso le proposte formulate, sia in relazione alle modalità di rideterminazione del livello iniziale dell'elemento, sia in relazione alle modalità di aggiornamento di tale livello iniziale.

Considerato inoltre che:

- la deliberazione dell'Autorità ARG/gas 124/11 che ha modificato il TIVG relativamente ai gas diversi da gas naturale, ha:
 - stabilito nuovi criteri per la determinazione e l'aggiornamento dell'elemento $QEPROPMC$ e della componente a copertura dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;
 - rimandato a successivo provvedimento la determinazione e le modalità di aggiornamento del nuovo livello a copertura dei costi di trasporto e altri costi;
 - dato mandato al Direttore della Direzione Mercati al fine di provvedere alla definizione delle disposizioni di cui al precedente punto, attraverso una apposita richiesta dati agli esercenti l'attività di vendita dei gas diversi da gas naturale;
- in data 18 ottobre 2011 è stata trasmessa agli esercenti l'attività di vendita dei gas diversi da gas naturale la richiesta dati e l'allegato modello da compilare ed inviare entro e non oltre il 15 novembre 2011;
- dall'analisi dei dati inviati dagli esercenti l'attività di vendita dei gas diversi da gas naturale è possibile determinare, coerentemente agli orientamenti previsti dal DCO 23/11, il valore derivante dalla differenza tra la componente materia prima CMP_i di ciascun ambito tariffario, determinato sulla base delle fatture di approvvigionamento relative al mese di gennaio 2011, e l'elemento $QEPROPMC$, al netto dell'imposta in vigore alla stessa data;
- il valore di cui al precedente punto non tiene tuttavia in considerazione i nuovi criteri di aggiornamento dell'elemento $QEPROPMC$, introdotti dalla deliberazione ARG/gas 124/11, basati su una periodicità mensile e non più trimestrale dell'aggiornamento stesso.

Ritenuto che sia:

- opportuno prevedere un nuovo livello iniziale dell'elemento $QTCA_i$, fissato sulla base della differenza tra la componente materia prima CMP_i di ciascun ambito tariffario, così come risultante dalle fatture di approvvigionamento relative al mese di gennaio 2011, e il valore dell'elemento $QEPROPMC$, tenendo al contempo conto della variazione intercorsa nei criteri di aggiornamento del medesimo elemento, introdotti dalla deliberazione ARG/gas 124/11;
- opportuno, conseguentemente, prevedere che ai valori dell'elemento $QTCA_i$ vigenti nell'anno 2011, venga applicato un coefficiente moltiplicativo determinato in considerazione dell'incremento medio dei valori dell'elemento $QEPROPMC$ calcolati con la nuova metodologia di cui alla deliberazione ARG/gas 124/11, rispetto ai valori della medesima componente calcolati con la precedente metodologia;
- opportuno modificare il criterio di aggiornamento del livello iniziale, prevedendo che all'inizio di ciascun anno solare l'elemento $QTCA_i$ sia aggiornato per il 50% al tasso medio annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, e per il 50% alla variazione del prezzo medio del gasolio per mezzi di trasporto, registratasi nell'anno precedente ed entrambi rilevati dall'ISTAT

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche al TIVG

1.1 Il comma 23.7 è sostituito dal seguente:

“ L'elemento $QTCA_{i,t}$ differenziato per ciascun ambito gas diversi, è aggiornato dagli esercenti la vendita gas diversi all'inizio di ciascun anno solare applicando la seguente formula:

$$QTCA_{i,t} = QTCA_{i,t-1} (1 + I_{t-1} + Y)$$

dove:

- ambito gas diversi è l'ambito tariffario definito ai sensi dell'articolo 1 del RTDG;
- $QTCA_{i,t-1}$ è la quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi in vigore nell'anno precedente l'aggiornamento;
- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti l'aggiornamento, composto dalla somma del 50% del tasso di variazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati e del 50% del tasso di variazione del prezzo del gasolio per mezzi di trasporto, entrambi rilevati dall'ISTAT, pubblicato dall'Autorità sul proprio sito internet, entro il mese di dicembre dell'anno precedente l'aggiornamento;
- Y è il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale.

Per l'anno 2012 gli esercenti l'attività di vendita dei gas diversi da gas naturale calcolano il valore dell'elemento $QTCA_{i,t}$ moltiplicando il valore della $QTCA_{i,2011}$

in vigore nell'anno 2011 in ciascun ambito tariffario, per il coefficiente K pari a 1,104.”

1.2 Al comma 23.8, il testo prima della formula è sostituito dal seguente:

- “ 23.8 Le località gas diversi che si trovino nel periodo di avviamento e le località di cui all'articolo 80, comma 4 della RTDG, assumono come quota a copertura dei costi di trasporto e altri costi:
- a) se fanno parte di un determinato ambito tariffario, il valore in vigore nell'ambito stesso;
 - b) se determinano la definizione di un nuovo ambito tariffario, il valore calcolato secondo la seguente formula:”

Articolo 2
Disposizioni finali

2.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it ed entra in vigore alla data dell'1 gennaio 2012.

22 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni